

# Impresa e società

- Impresa in forma collettiva può essere svolta anche da soggetti non societari
  - Associazioni
  - Fondazioni
  - Consorzi
  - GEIE
  - ...
- E l'attività svolta dalla società potrebbe non configurarsi come di impresa in senso proprio
  - Attività occasionale
    - Sfornita di organizzazione, ma per pluralità di atti
      - Non vale il nuovo art. 2086, che si applica, imponendo l'organizzazione formale, alle *imprese* collettive
  - Soprattutto società tra professionisti

# Società tra professionisti

- Punto essenziale è carattere strettamente personale della prestazione svolta da professionista intellettuale
  - Sarebbe la società a svolgere la prestazione professionale, il che non è accettabile
- Lungo percorso
  - In origine: divieto ex art. 2, l. 23.11.1939, n. 1815 (abrogata 1997)
  - Ammissione società tra avvocati (2001, v. sotto)
  - Società di servizi professionali interdisciplinari (l. 223/2006)
    - Coordinamento di prestazioni professionali

# Società tra professionisti

- Diversa da:
  - Incarichi congiunti (c'è personalità di prestazione, ma attività distinte)
  - Società di mezzi (gestione in comune di beni strumentali, per esercizio personale di professione)
  - Società di servizi imprenditoriali (integrazione di servizio professionale e impresa)
    - Società di *engineering*
    - Società di revisione legale dei conti
  - Società tra professionisti «non protetti»
    - Si tratta di de-personalizzazione della prestazione per via della organizzazione

# Società tra professionisti

- Reali s.t.p.: limitate a professioni protette
- Principi essenziali delle professioni intellettuali
  - Personalità della prestazione
  - Responsabilità diretta del prestatore nei confronti dei terzi
- Recepiti da l. 183/2011, che aggiunge
  - Possibilità di partecipazione di soci non professionisti
    - Ma maggioranza di 2/3 di soci professionisti
  - Possibilità di utilizzo di qualunque forma societaria
    - Non più solamente società personali come si riteneva per garantire personalità di responsabilità del professionista socio

# Società tra professionisti

- In particolare:
  - Prestazione eseguita solo da soci professionisti, che devono rispettare il codice deontologico del proprio ordine
    - Possibile per il cliente scegliere il professionista
  - Partecipazione del professionista *ad una sola* s.t.p.
  - Denominazione dedicata
  - Iscrizione in sezione speciale r.i. (addizionale)
  - Responsabilità: diretta del socio, in solido con la società
    - Non è data regola generale, ma si desume per analogia da società tra avvocati, società di servizi professionali interdisciplinari e società di revisione;
    - La regola generale è semplicemente che la società assicura i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati dai professionisti nell'esercizio dell'attività professionale

# Società tra avvocati

- **Fonti**
  - Introdotta con d.lgs. 96/2001
    - Necessità di modifica post l. 183/2011
    - Prima modifica con l. 247/2012 (di delega, non esercitata)
  - Realizzata compiutamente da l. 124/2017 (recepimento di principi di s.t.p.)
- **In particolare**
  - Possibilità di scelta di qualunque forma societaria
    - In precedenza solo s.n.c.
  - Possibilità di società multiprofessionali
    - E quindi iscrizione anche di non avvocati; soci professionisti almeno 2/3 capitale e voto

# Società tra avvocati

- In deroga a s.t.p.: possibile partecipazione plurima
- Amministrazione riservata a soci; maggioranza di amministratori soci avvocati
- Iscrizione a sezione speciale r.i. (cumulativa)
- In denominazione: «società tra avvocati»
- Sospensione, cancellazione o radiazione da albo determina esclusione del socio
- Responsabilità personale del socio professionista, in solido con la società

# Società e comunione

- 2247 e 2248: diversità di fattispecie
  - Società è *attività*, quindi dinamica (implica un esercizio)
  - Comproprietà è *statica*
    - Le obbligazioni dei singoli comunisti non implicano una entificazione: artt. 1102 e 1111 c.c.
- Divieto riguarda solo godimento *iniziale*
  - Quindi è possibile il mero godimento sopravvenuto
- Problematiche principali:
  - Ricezione (si pensi a AirBnB)
  - Noleggio
  - Gestione di partecipazioni
  - *Discrimen* è se c'è organizzazione o coordinamento per offerta al mercato

# Società e comunione

- Alcune fattispecie particolari riguardano
  - Godimento di beni produttivi
    - Esistenza di una società dipende da *esercizio in comune* di una attività
    - Possibile anche in ambito successorio
  - Comunione d'impresa
    - Comunione di beni produttivi, con attività, ma senza accordo sui conferimenti
    - Non esisterebbe: ricadrebbe comunque nella società di fatto
    - Salvo il caso (legale) della impresa coniugale (artt. 177 (d), 180-182 c.c.)

# La società occulta

- Già osservata scorrendo dell'imprenditore occulto
- Non si dà vita ad ente societario esplicito
- Attività appare come riconducibile a singolo soggetto
  - Ma abbiamo in realtà una gestione in comune
- In sostanza: limitazione di responsabilità, senza alcun controllo

# La società apparente

- *Favor* per estensione di responsabilità in caso di crisi d'impresa
- Creazione giurisprudenziale:
  - Società non esiste in rapporto tra presunti soci...
  - ...ma si considera esistente all'esterno se si opera in modo da generare convincimento nei terzi che agiscano come soci
  - Es.: Cass 4529/2008

# La società di fatto

- Basta l'accordo...
- ...non serve un contratto per iscritto
  - Perlomeno per le società di persone
  - ...per cui non può esistere una società di capitali di fatto
- Il problema, semmai, è l'individuazione della disciplina applicabile
  - Ma questo dipende dalla attività svolta dalla società

# Alcuni concetti generali

- Modalità decisionali dei *soci*
  - Società di persone: di norma *unanimità* per decisioni di maggiore rilievo; maggioranza per altre, computata su quote di interesse
    - Maggiore rilievo personale del socio
      - Veto
      - Autonomia statutaria
  - Società di capitali: principio maggioritario plutocratico
    - Diritti di minoranza

# Alcuni concetti generali

- Conferimenti
  - Elemento essenziale per formazione di fondo comune
    - Ma interpretazione è svalutata in concreto da capitale minimo fissato a unità di euro
- Capitale e sue caratteristiche
  - Utilizzo per attività sociale (art. 2256 c.c.)
  - Produttività
  - Indisponibilità ai soci
  - Formalità

# Il principio di tipicità

- Art. 2249
- Assunto fondamentale: impossibile la società atipica
- Società di per sé è un *tipo* contrattuale; i cc.dd. *tipi* societari sono modelli organizzativi tipici, che non modificano la causa
- *Modelli organizzativi* sono tipizzati, e dotati di peculiari caratteristiche distintive e autonoma regolamentazione

# Il principio di tipicità

- Talvolta è la legge che impone un tipo specifico per una data attività (es.: banche)
- Talaltra, la legge esclude l'utilizzo di determinati tipi dallo svolgimento di specifiche attività (es.: s.s. per attività commerciali)
- Modelli residuali (per società di fatto)
  - S.s. per attività non commerciale (agricola e professionale)
  - S.n.c. per attività commerciale

# Distinzioni societarie

- Società di persone
  - S.s.
  - S.n.c.
  - S.a.s.
- Società di capitali
  - S.r.l.
  - S.p.a.
  - S.a.p.a.
- Società mutualistiche
  - Coop p.a.
  - Coop r.l.
- Società europee
  - SE
  - SCE

# Distinzioni societarie

- Ma anche
  - Società non commerciali
    - S.s.
    - Tutti gli altri tipi sociali
  - Società commerciali
    - S.n.c.
    - S.a.s.
    - S.r.l.
    - S.p.a.
    - ...

# La distinzione fondamentale

- Il diverso livello di autonomia patrimoniale
  - Imperfetta per le società di persone (soggettività giuridica)
  - Perfetta per le società di capitali (personalità giuridica)
  - Società in accomandita sono ibridi
    - Ma autonomia c'è sempre: e le società sono in ogni caso soggetti di diritto, che divengono, nella maggioranza dei casi, imprenditori *in proprio*: impresa collettiva
- D'altra parte, l'imprenditore individuale risponde sempre *ex art. 2740 c.c.*....